

**AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE**  
**Unione Terra di Mezzo**

**STAZIONE UNICA APPALTANTE**  
**Provincia di Reggio Emilia**

## **DISCIPLINARE DI GARA**

**Procedura aperta per l'affidamento in concessione della gestione dell'impianto sportivo, comprendente piscina comunale scoperta, campo da tennis e campo polivalente, nel comune di Bagnolo in Piano (RE), per il periodo 01/05/2022 – 30/04/2037**

1.	<u>PREMESSE.....</u>	<u>4</u>
2.	<u>DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....</u>	<u>4</u>
2.1	<u>Documenti di gara.....</u>	<u>4</u>
2.2	<u>Chiarimenti.....</u>	<u>5</u>
2.3	<u>Comunicazioni.....</u>	<u>6</u>
3.	<u>OGGETTO DELLA CONCESSIONE, VALORE STIMATO E SUDDIVISIONE IN LOTTI. .6</u>	<u>6</u>
4.	<u>DURATA DELLA CONCESSIONE.....</u>	<u>7</u>
5.	<u>SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....</u>	<u>8</u>
6.	<u>REQUISITI GENERALI.....</u>	<u>9</u>
7.	<u>REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....</u>	<u>9</u>
7.1	<u>Requisito di idoneità.....</u>	<u>10</u>
7.2	<u>Requisito di capacità economica e finanziaria.....</u>	<u>10</u>
7.3	<u>Requisiti di capacità tecnica e professionale.....</u>	<u>11</u>
7.4	<u>Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese dirette, GEIE.....</u>	<u>11</u>
7.5	<u>Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.....</u>	<u>12</u>
8.	<u>AVVALIMENTO.....</u>	<u>12</u>
9.	<u>SUBAPPALTO.....</u>	<u>14</u>
10.	<u>GARANZIA PROVVISORIA.....</u>	<u>15</u>
11.	<u>SOPRALLUOGO.....</u>	<u>17</u>
12.	<u>PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....</u>	<u>18</u>
13.	<u>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....</u>	<u>19</u>
14.	<u>SOCCORSO ISTRUTTORIO.....</u>	<u>20</u>
15.	<u>CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....</u>	<u>21</u>
15.1	<u>Domanda di partecipazione.....</u>	<u>21</u>
15.2	<u>Documento di gara unico europeo.....</u>	<u>22</u>
15.3	<u>Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.....</u>	<u>24</u>
16.	<u>CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA.....</u>	<u>26</u>
17.	<u>CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA.....</u>	<u>26</u>
18.	<u>CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....</u>	<u>27</u>
18.1	<u>Criteri di valutazione dell'offerta tecnica.....</u>	<u>27</u>
18.2	<u>Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica. .30</u>	<u>30</u>
18.3	<u>Metodo di calcolo del punteggio dell'offerta economica.....</u>	<u>31</u>
18.4	<u>Metodo di calcolo del punteggio dell'offerta tecnica.....</u>	<u>31</u>
19.	<u>SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....</u>	<u>32</u>
20.	<u>COMMISSIONE GIUDICATRICE.....</u>	<u>33</u>
21.	<u>APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....</u>	<u>33</u>
22.	<u>VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....</u>	<u>34</u>
23.	<u>AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.....</u>	<u>35</u>
24.	<u>CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE.....</u>	<u>36</u>

25.	<u>DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....</u>	<u>37</u>
26.	<u>TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....</u>	<u>37</u>

## **1. PREMESSE**

Con determina a contrarre n. 689 del 18/12/2021, integrata da successiva determina n. 9 del 20/01/2022 e da comunicazione pervenuta tramite pec in data 25/01/2022 (ns. prot. 2004), l'Unione Terra di Mezzo (composta dai Comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra e Castelnovo di Sotto), di seguito "Unione", ha disposto di affidare in concessione la gestione dell'impianto sportivo del comune di Bagnolo in Piano, comprendente la piscina comunale scoperta, il campo da tennis e il campo polivalente, ed ha contestualmente demandato l'espletamento della relativa procedura di gara alla Provincia di Reggio Emilia, in qualità di Stazione Unica Appaltante, ai sensi della Convenzione sottoscritta tra la Provincia medesima e l'Unione in data 05/04/2018.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta, con aggiudicazione tramite il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 164 e 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, di seguito "Codice".

Il luogo di svolgimento del servizio è l'impianto sportivo di proprietà del Comune di Bagnolo in Piano (RE), sito nel comune medesimo in Via XX Settembre n. 4 – Codice NUTS: ITH53.

**CIG: 9073452176**

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la dott.ssa Stefania Bertani, Responsabile dell'Area Cultura, Sport e Politiche giovanili dell'Unione.

Il Responsabile della procedura di gara è il dott. Stefano Tagliavini, funzionario del Servizio Affari Generali della Provincia di Reggio Emilia.

## **2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

### **2.1 DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto ai sensi dell'art. 23, comma 15 del Codice, comprensivo della Relazione tecnico-illustrativa, del Capitolato speciale descrittivo-prestazionale, con i relativi allegati: Planimetria dell'impianto (Allegato A), Inventario degli arredi e delle attrezzature (Allegato B), Tariffe per l'utilizzo (Allegato C), del Prospetto dei "Criteri selettivi" e dello Schema di contratto;
- 2) Bando di gara;
- 3) Disciplinare di gara;
- 4) Piano Economico-Finanziario;
- 5) Protocollo di intesa per prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici, sottoscritto tra l'Unione Terra di Mezzo, i Comuni costituenti l'Unione medesima e la Prefettura di Reggio Emilia in data 11/12/2014.

## **Gara Telematica**

Per l'espletamento della presente gara, la Provincia si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (in seguito: SATER), accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> (in seguito: sito).

### **Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.**

Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile:

- Un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- La firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- La registrazione a SATER con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo.

### Registrazione degli operatori economici

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati a SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

La registrazione a SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno di SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno di SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo di SATER e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali Comunicazioni.

Il presente disciplinare, i documenti di gara, sopra indicati, e la modulistica da presentare unitamente all'offerta, sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto nella piattaforma SATER; il bando e il disciplinare sono altresì disponibili sul sito internet della Provincia/Stazione Unica Appaltante, al seguente link: <http://www.provincia.re.it> – Sezione Bandi/Avvisi, sul sito internet dell'Unione Terra di Mezzo, al seguente link: <https://unioneterradimezzo.re.it/> e sul sito internet del Comune di Bagnolo in Piano, al seguente link: <http://www.comune.bagnolo.re.it>.

## **2.2 CHIARIMENTI**

La presentazione di chiarimenti deve essere effettuata su SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Si raccomanda di seguire la procedura guidata, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

Le richieste di chiarimenti su SATER, formulate esclusivamente in lingua italiana, dovranno essere presentate entro il 23/02/2022. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite su SATER entro il 24/02/2022. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Le risposte, in forma anonima, verranno altresì pubblicate, quali FAQ, anche sul sito della Provincia: <http://www.provincia.re.it> – Sezione Bandi/Avvisi.

## **2.3 COMUNICAZIONI**

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC [appalti@cert.provincia.re.it](mailto:appalti@cert.provincia.re.it) e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

## **3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, VALORE STIMATO E SUDDIVISIONE IN LOTTI**

La presente concessione è costituita da un unico lotto al fine di garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio che sarebbero pregiudicate da un frazionamento in lotti.

L'oggetto della concessione è costituito da tutte le attività finalizzate al funzionamento e alla gestione ottimale dell'impianto sportivo in oggetto, delle attività accessorie e delle aree connesse, così come dettagliatamente descritte all'art. 1 del Capitolato speciale, tenuto conto che, data la natura del presente affidamento, il concessionario si assumerà il rischio operativo derivante dalla gestione in parola.

La presente concessione richiede altresì che il concessionario provveda obbligatoriamente, con capitale proprio, alla realizzazione degli investimenti riportati in dettaglio all'art. 4 del Capitolato speciale, secondo le tempistiche ivi prescritte, o nel minor tempo offerto in sede di gara, per un valore complessivo di € **93.607,00**, di cui € 35.000,00 relativi all'acquisto di attrezzature ed arredi ed € 58.607,00 per lavori.

Il concessionario dovrà altresì provvedere alla realizzazione delle migliorie presentate nella

propria offerta tecnica, in sede di gara; in caso contrario, la miglior offerta verrà realizzata dall'Ente committente, rivalendosi sulla fidejussione del concessionario, eventualmente integrata, se quest'ultima non fosse sufficiente alla copertura integrale della miglior offerta.

**Tabella n. 1 – Oggetto della concessione**

Descrizione attività	CPV	P (principale) S (secondaria)
Servizi di gestione di impianti sportivi	92610000-0	P
Lavori di superficie per impianti sportivi vari	45236100-1	S
<b>Valore stimato della concessione</b>	<b>€ 2.106.883,00</b>	

Il valore della concessione, indicato nella tabella di cui sopra, è costituito dalla stima del fatturato totale del concessionario, generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, ai sensi dell'art. 167, comma 1 del Codice e risulta dettagliato nel Piano Economico-Finanziario, inserito nella documentazione di gara.

La concessione è vincolata alla piena attuazione del Piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti in opere pubbliche e l'offerta deve espressamente contenere, **a pena di esclusione**, l'impegno espresso da parte del concessionario al rispetto di tali condizioni (si veda al riguardo la dichiarazione di cui al punto 4. del Mod. B “*Dichiarazioni integrative*”).

Ai fini dell'equilibrio economico-finanziario, l'Unione riconosce al concessionario un **corrispettivo annuo pari ad € 20.000,00 (IVA esclusa)**, il quale rappresenta il valore a base d'asta su cui dovrà essere applicato il ribasso offerto.

E' prevista la rivalutazione ISTAT del suddetto corrispettivo, secondo le modalità riportate al comma 5, dell'art. 3 del Capitolato speciale.

I costi per la sicurezza da interferenza sono pari a zero, non sussistendo i presupposti che rendono obbligatoria la predisposizione del DUVRI, ai sensi dei commi 3 e 3 bis dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08.

La concessione, relativamente al corrispettivo di cui sopra, è finanziata con risorse dell'Unione.

#### **4. DURATA DELLA CONCESSIONE**

La presente concessione ha una durata di 15 (quindici) anni, a decorrere dal 01/05/2022 e fino al 30/04/2037 (si rinvia all'art. 1 del Capitolato speciale, punto h) per il dettaglio delle aperture/chiusure al pubblico dell'impianto in oggetto).

L'impianto viene affidato nello stato di fatto, di diritto e conservazione in cui si trova e perfettamente noto al concessionario, a seguito di sopralluogo obbligatorio, di cui al successivo par. 11.

Alla scadenza, il concessionario sarà tenuto alla riconsegna dell'impianto e di tutto quanto

ricevuto in gestione, libero da persone o cose, in condizioni di perfetta efficienza e funzionalità e senza nulla pretendere per opere di risanamento o di miglioria, né per altre cause riguardanti la gestione dell'impianto stesso.

Tutte le strutture, arredi e attrezzature, oggetto degli investimenti obbligatori nonché delle migliorie offerte in sede di gara, alla scadenza della concessione resteranno di proprietà dell'Ente concedente.

## **5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, nonché le società e le associazioni sportive dilettantistiche, gli Enti di promozione sportiva, le Discipline sportive associate e le Federazioni sportive nazionali di cui al comma 25, dell'art. 90 della Legge n. 289/2002, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza**



**ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione della concessione (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## **6. REQUISITI GENERALI**

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Protocollo di intesa per prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici, sottoscritto tra l'Unione Terra di Mezzo, i Comuni costituenti l'Unione medesima e la Prefettura di Reggio Emilia in data 11/12/2014, **costituisce causa di esclusione dalla gara**, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 190/2012.

Si precisa inoltre che:

- la verifica di sussistenza della cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 5, lett. c), lett. c – bis), c- ter) del Codice, sarà condotta dalla stazione appaltante anche mediante accesso al casellario informatico di cui all'art. 213, comma 10 del Codice stesso;
- in ogni caso la stazione appaltante si riserva di richiedere direttamente all'operatore economico tutte le informazioni e tutta la documentazione idonea a confermare quanto indicato nel DGUE.

## **7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della

qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

## 7.1 REQUISITO DI IDONEITÀ

- (se imprenditori individuali, società, anche cooperative, consorzi) **Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura** per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

*In caso di società cooperative:* Iscrizione all'Albo delle società cooperative presso il Ministero dello Sviluppo Economico e, se cooperative sociali, iscrizione all'Albo Regionale delle cooperative sociali, ex art. 9 della L. 381/1991, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

- (se società o associazioni sportive dilettantistiche) **Iscrizione da almeno 3 anni**, al momento della presentazione dell'offerta, **alla Federazione Sportiva Nazionale di riferimento o ad Ente di Promozione Sportiva operante a livello nazionale, nonché al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche istituito presso il CONI.**

- (se Enti di promozione sportiva, Discipline sportive associate, Federazioni sportive nazionali di cui al comma 25 dell'art. 90 della Legge n. 289/2002) **Riconoscimento del CONI**, al momento della presentazione dell'offerta.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente dichiara il possesso del presente requisito mediante compilazione del DGUE, *parte IV, Sezione A.*

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

## 7.2 REQUISITO DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

**Fatturato globale medio annuo** non inferiore ad € 150.000,00 (IVA esclusa), nel triennio 2017-2018-2019. Tale requisito è richiesto, ai sensi dell'art. 83, comma 5 del Codice, per garantire la partecipazione di concorrenti dotati di capacità economica sufficiente a sostenere la gestione oggetto della presente gara.

Il concorrente dichiara il possesso del presente requisito mediante compilazione del DGUE, *parte IV, Sezione B, punto 1b).*

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I del Codice:

- per le società di capitali, mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per tutti gli altri operatori economici, mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

### **7.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE**

**7.3.1** Avere gestito per almeno tre stagioni, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni, un impianto natatorio di proprietà pubblica o privata.

Il concorrente dichiara il possesso del presente requisito mediante compilazione del DGUE, *parte IV, Sezione C, punto 1b*).

Per la comprova del requisito, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio certificazione rilasciata dal/dai committente/i, con l'indicazione dell'oggetto e del periodo di esecuzione, previa compilazione, da parte dell'operatore economico, del DGUE, nella parte sopra indicata.

**7.3.2** Possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 (requisiti per l'esecuzione di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00) o possesso dell'attestazione SOA per le seguenti categorie:

- Categoria prevalente:

OG1 (Edifici civili e industriali) – Importo € 40.000,00;

- Categorie scorporabili:

OG6 (Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione) – Importo € 9.607,00;

OS30 (Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi) – Importo € 9.000,00.

Il concorrente dichiara il possesso del presente requisito mediante compilazione del DGUE, *parte II, Sezione A* (in caso di possesso dell'attestazione SOA) oppure *parte IV, Sezione C, punti 1a) e 9)* (in caso di possesso dei requisiti art. 90 D.P.R. 207/2010).

**In alternativa** il concorrente dovrà dichiarare (Vedi punto 17. del Mod. B “*Dichiarazioni integrative*”) l'impegno ad appaltare i suddetti lavori secondo le disposizioni previste dal Codice per l'esecuzione dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. d) del Codice stesso.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni e/o certificazione rilasciata dal/dai committente/i, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

### **7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il

ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito di idoneità, di cui al paragrafo 7.1, deve essere posseduto dal/i concorrente/i che svolgono l'attività "principale" (*Servizi di gestione di impianti sportivi*), di cui alla tabella del precedente par. 3.

Il requisito relativo al fatturato globale medio annuo, di cui al paragrafo 7.2, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'operatore mandatario.

Il requisito di capacità tecnico-professionale, di cui al punto 7.3.1, deve essere soddisfatto come segue:

- nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, sia dalla mandataria sia dalle mandanti, a condizione che la mandataria lo possieda in misura maggioritaria;
- nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale, deve essere posseduto dalla mandataria.

Il requisito di capacità tecnico-professionale, di cui al punto 7.3.2, deve essere soddisfatto dall'operatore/i economico/i, all'interno del raggruppamento, al/i quale/i viene affidata la realizzazione delle opere obbligatorie.

## **7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito di idoneità, di cui al paragrafo 7.1, deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economico-finanziaria nonché tecnico-professionale (di cui ai paragrafi 7.2 e 7.3), ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate.

## **8. AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e

professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

**Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.**

**Non è consentito l'avvalimento per l'esecuzione dei lavori di categoria OS30, ai sensi dell'art. 89, comma 11 del Codice.**

Ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'operatore economico che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Il concorrente nel proprio DGUE, *Parte II Sezione C*, descritto al successivo paragrafo 15.2, indica la denominazione dell'operatore/i economico/i ausiliario/i e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente inoltre, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, firmato digitalmente dall'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, firmata digitalmente dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, con indicazione analitica delle stesse;
- 3) dichiarazione integrativa (Mod. B), firmata digitalmente dall'ausiliaria, di cui al successivo paragrafo 15.3.1;
- 4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice, firmata digitalmente dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 5) dichiarazione, firmata digitalmente dall'ausiliaria, con la quale la stessa attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- 6) contratto di avvalimento, sottoscritto digitalmente dalle parti, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata della concessione. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 7) PASSOE dell'ausiliaria.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del

Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il Responsabile della procedura di gara richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria non è sanabile in quanto **causa di nullità del contratto di avvalimento**.

## 9. SUBAPPALTO

Per la presente concessione è ammesso il ricorso al subappalto limitatamente alle seguenti attività:

- servizi di custodia/guardiania;
- pulizia;
- gestione del verde;
- gestione del bar;
- realizzazione degli investimenti obbligatori (e delle eventuali migliorie dichiarate in sede di gara).

Al subappalto si applica la disciplina degli artt. 105, come modificato dall'art. 49 del DL 77/2021 convertito nella Legge 108/2021, e 174 del Codice.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti della concessione che intende subappaltare, purché rientranti tra le attività sopra elencate, tenuto conto che il concorrente stesso deve eseguire almeno il 50% della prestazione principale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, lettera b), n. 1 della Legge 108/2021; **in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato**.

Ai sensi dell'art. 174, comma 2 del Codice, qualora il concorrente intenda ricorrere al subappalto, deve indicare nell'apposita sezione del DGUE le prestazioni che si intendono subappaltare e, qualora il subappalto riguardi i lavori, deve indicare la/e categoria/e di lavori, specificandone dettagliatamente le relative attività.

In caso di subappalto di una o più attività, di cui all'art.1, comma 53 della Legge 190/2012, le cosiddette "Forniture Sensibili", devono essere individuate imprese iscritte nella White List oppure che abbiano presentato relativa domanda di iscrizione.

## 10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, emessa a favore della Provincia di Reggio Emilia, in qualità di stazione unica appaltante, pari al 2% del valore stimato della presente concessione e precisamente di importo pari ad € 42.137,66, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice;
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Unica Appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. versamento mediante PAGOPA, collegandosi al link <https://pagamenti.provincia.re.it/PagamentiOnLine>: scegliere "Pagamenti spontanei", a seguire "Altri pagamenti" - "Causale pagamento: Cauzioni", specificando nella schermata successiva quale causale del versamento: "Cauzione provvisoria concessione gestione impianto sportivo di Bagnolo in Piano – CIG: 9073452176";
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)

[http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito (per la presente procedura la Provincia di Reggio Emilia);
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme agli schemi di contratti tipo per le garanzie fidejussorie di cui al DM n. 31/2018;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice civile;
  - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Provincia di Reggio Emilia;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala nell'offerta il possesso dei relativi requisiti, mediante autodichiarazione (vedi punto 14. del Mod. B "*Dichiarazioni integrative*").

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutti gli operatori che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo



se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## 11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate a seguito di una visita che consenta di prendere visione degli immobili, dei locali e delle attrezzature oggetto della presente gestione.

La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata all'Area Cultura, Sport, Politiche giovanili dell'Unione, tramite mail all'indirizzo: [rosso.antonella@unioneterradimezzo.re.it](mailto:rosso.antonella@unioneterradimezzo.re.it) e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta **dovrà essere inviata improrogabilmente entro il giorno 21 febbraio 2022.**

Data e ora del sopralluogo saranno stabiliti e comunicati ai concorrenti a cura dell'Unione.

La mancata richiesta di sopralluogo entro il termine indicato, comporterà l'impossibilità per l'operatore economico di presentare l'offerta.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

L'Unione rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo, che dovrà essere inserita in SATER, all'interno della Documentazione amministrativa dell'offerta, in formato di scansione dell'originale cartaceo. La mancata allegazione della predetta attestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio, ex art. 83, comma 9 del Codice.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al par. 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5 del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al par. 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

## **12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 e allegano la ricevuta ai documenti di gara (da inserire in SATER, all'interno della Documentazione amministrativa dell'offerta).

Per il pagamento occorre accedere al nuovo servizio di Gestione Contributi Gara (GCG), evoluzione del Servizio Riscossione Contributi, che permette di avviare il processo finalizzato al versamento del contributo in favore dell'Autorità.

Per poter accedere al GCG occorre:

- a. essere registrato come utente dei servizi dell'Autorità secondo le modalità descritte nella sezione Registrazione e Profilazione Utenti;
- b. richiedere il profilo di "contribuente" associato al soggetto rappresentato "operatore economico" dalla pagina di creazione profili;
- c. accedere al servizio.

Il servizio permette di generare avvisi di pagamento pagoPA (identificati dallo IUV, Identificativo Univoco Versamento) e di pagarli con una delle seguenti modalità:

- "Pagamento on line" mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell'A.N.A.C., scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA.
- "Pagamento mediante avviso" utilizzando:
  - infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.). Si precisa che il nuovo servizio non consente il pagamento presso i PSP senza l'avviso di pagamento ovvero con la sola indicazione del CIG e del codice fiscale dell'operatore economico (OE).
  - IO, l'app dei servizi pubblici integrata con pagoPA, semplicemente inquadrando il QR code dell'avviso.

Per entrambe le modalità sopra descritte, le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione “Pagamenti effettuati” del Portale dei pagamenti dell’A.N.A.C., a conclusione dell’operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell’Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude il concorrente dalla procedura di gara**, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

### **13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

La presentazione dell’offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica ed economica) deve essere effettuata su SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>. Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza indicata nelle stesse.

**L’offerta deve essere collocata su SATER entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 28/02/2022.**

#### Ulteriori precisazioni:

- è ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente; si precisa che deve essere presente sulla piattaforma una sola offerta per operatore economico;
- ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente;
- la documentazione prescritta nel presente disciplinare non può essere sostituita da alcuna dichiarazione che faccia riferimento a documenti esibiti per partecipare ad altre gare;
- la presentazione dell’offerta mediante SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Ente ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio. In ogni caso il concorrente esonera l’Ente da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento di SATER;
- l’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, per 180 giorni dalla data di scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta se, nel frattempo, non sarà

intervenuta l'aggiudicazione definitiva. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Provincia potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta dell'Ente sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

**- tutta la documentazione elencata nei successivi paragrafi dovrà essere inserita su SATER.**

La domanda di partecipazione (Mod. A) descritta al successivo par. 15.1, il DGUE di cui al successivo par. 15.2 e le dichiarazioni integrative (Mod. B) descritte al successivo par. 15.3.1, potranno essere redatti sui modelli predisposti e messi a disposizione su SATER.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compresi i documenti sopra indicati, l'offerta tecnica e l'offerta economica, devono essere **sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.**

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti amministrativi, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

#### **14. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio, di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può

essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## **15. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La documentazione amministrativa comprende:

- la domanda di partecipazione – Mod. A, di cui al successivo paragrafo 15.1,
- il DGUE, di cui al successivo paragrafo 15.2,
- le dichiarazioni integrative – Mod. B, di cui al successivo paragrafo 15.3.1,
- la documentazione a corredo, di cui al successivo paragrafo 15.3.2.

### **15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

La domanda di partecipazione è redatta utilizzando il modello “Mod. A” messo a disposizione, in formato editabile, su SATER.

La domanda di partecipazione contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (impresa singola, società/associazione sportiva dilettantistica, Ente di promozione sportiva, Disciplina sportiva associata, Federazione sportiva nazionale, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandatario/mandante; capofila/consorziato).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara;

qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è **sottoscritta in modalità digitale**:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dal mandatario/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - 1.a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - 1.b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - 1.c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) scansione di un documento d'identità del/i sottoscrittore/i;
- b) (*in caso di firma da parte di un procuratore*) scansione dell'originale cartaceo della procura, corredata dall'attestazione di conformità all'originale firmata digitalmente dal concorrente, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore, firmata digitalmente dal medesimo, attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

## **15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO**

Il concorrente compila, secondo quanto di seguito indicato, il DGUE, di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016, messo a disposizione, in formato editabile, su SATER.

**Parte I – Informazioni sulla procedura e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore**

Parte precompilata dalla stazione appaltante.

## **Parte II – Informazioni sull’operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti, ivi inclusa l’indicazione di eventuali attestazioni SOA per l’esecuzione dei lavori nelle categorie richieste dal presente disciplinare.

- **In caso di ricorso all’avvalimento** si richiede di compilare la sezione C e di allegare la documentazione elencata al paragrafo 8 del presente disciplinare.

- **In caso di ricorso al subappalto** si richiede di compilare la sezione D.

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare, limitatamente alle attività indicate al precedente paragrafo 9, e qualora il subappalto riguardi i lavori da realizzare, indica la/e categoria/e di lavori, specificandone dettagliatamente le relative attività.

## **Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

## **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere i requisiti richiesti compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito di idoneità di cui al paragrafo [7.1](#) del presente disciplinare;
- b) la sezione B (punto 1b) per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria, di cui al paragrafo [7.2](#) del presente disciplinare;
- c) sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità tecnico-professionale, in dettaglio: punto 1b) per dichiarare il possesso del requisito di cui al paragrafo [7.3.1](#) del disciplinare e punti 1a) e 9) per dichiarare il possesso del requisito di cui al paragrafo [7.3.2](#) del disciplinare medesimo.

## **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

### **Il DGUE deve essere presentato e sottoscritto digitalmente:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda

nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

### **15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO**

#### **15.3.1 Dichiarazioni integrative**

Ciascuno dei soggetti che presenta il DGUE (ivi incluse le ausiliarie) dovrà anche corredare l'offerta con le dichiarazioni integrative, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, utilizzando il modello “Mod. B”, messo a disposizione, in formato editabile, su SATER.

Per il dettaglio delle dichiarazioni si rimanda al suddetto Mod. B.

#### **15.3.2 Documentazione a corredo**

Il concorrente allega:

1. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3, lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento, ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
2. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice, da produrre in una delle forme indicate al precedente par. 10;
3. quietanza di pagamento dell'imposta di Bollo di € 16,00, relativa alla “Domanda di partecipazione – Mod. A”, con specificato il CIG della presente procedura; qualora non venga indicato il CIG, verrà richiesta l'integrazione tramite il soccorso istruttorio. Si precisa che la suddetta imposta di bollo potrà essere assolta tramite pagamento con modello F23 o F24, che riporti il numero di CIG della presente gara, da allegare in SATER con la relativa quietanza di pagamento oppure, in alternativa, il concorrente potrà apporre la marca da bollo sulla “Domanda di partecipazione”, annullarla con il numero di CIG della presente gara ed allegare in SATER la scansione del documento così ottenuto, con relativa sottoscrizione in modalità digitale (*in caso di pagamento tramite F23: il codice ufficio/ente è: TG2 - il codice tributo da utilizzare è: 456T; in caso di pagamento tramite F24: il codice tributo da utilizzare nella sezione Erario è: 2501*);
4. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
5. scansione di un documento d'identità del/i sottoscrittore/i;
6. (*in caso di sottoscrizione del procuratore*) scansione dell'originale cartaceo della procura, corredata dall'attestazione di conformità all'originale firmata digitalmente dal concorrente, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore, firmata digitalmente dal medesimo, attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;
7. scansione dell'originale cartaceo dell'attestazione di avvenuto sopralluogo, rilasciata dall'Unione;
8. documentazione ulteriore per i soggetti associati:  
per i raggruppamenti temporanei già costituiti:
  - mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, nella forma di documento informatico sottoscritto con firma



digitale da tutti i soggetti coinvolti oppure copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) la cui conformità all'originale è attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione della propria firma digitale oppure corredata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale.

per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila, nelle forme indicate al paragrafo precedente.

per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - c) le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria

con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

## 16. CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica deve essere collocata su SATER, inserendola come allegato all'interno della "Busta tecnica", in formato word (.doc) e in formato pdf.

L'offerta tecnica contiene, **a pena di esclusione**, una relazione illustrativa, strutturata in base ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nelle tabelle del successivo paragrafo 18.1 (preferibilmente nell'ordine in cui gli stessi sono esposti in tabella).

La suddetta relazione non potrà, relativamente ad ogni sub-criterio, essere di dimensione superiore a due facciate A4, solo fronte, utilizzando il font ARIAL della dimensione 12; le eventuali facciate ulteriori non saranno valutate.

L'offerta tecnica **non deve** contenere il Piano economico-finanziario (che andrà invece allegato all'offerta economica, vedi paragrafo successivo), nè alcun altro elemento di natura economica, anche in riferimento alle migliorie eventualmente presentate, **a pena di esclusione.**

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della Domanda di partecipazione, di cui al precedente par. 15.1.

## 17. CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica deve essere compilata direttamente su SATER.

L'offerta economica deve contenere, **a pena di esclusione**:

a) il ribasso unico percentuale, espresso in cifre, da applicarsi al valore a base d'asta costituito dal corrispettivo annuo riconosciuto dall'Unione al concessionario, ai fini dell'equilibrio economico-finanziario, indicato al paragrafo 3 del presente disciplinare; verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali;

b) il Piano Economico-Finanziario redatto dal concorrente e firmato digitalmente dal medesimo, a dimostrazione della convenienza economica e sostenibilità finanziaria della concessione, che comprenda comunque gli investimenti richiesti obbligatoriamente (vedi rif. par. 3 del presente Disciplinare e dettagli all'art. 4 del Capitolato), oltre agli eventuali ulteriori investimenti, indicati dal concorrente nella propria offerta tecnica quali migliorie. Il Piano Economico-Finanziario dovrà essere presentato in forma di allegato, inserito nella Busta Economica di SATER.

Non saranno ammesse le offerte economiche pari o che superino l'importo a base d'asta.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della Domanda di partecipazione, di cui al precedente par. 15.1.

## 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto, sommando il punteggio dell'offerta tecnica Q(i) al punteggio dell'offerta economica V(i).

### 18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nelle sottostanti tabelle con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata con la lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

#### *Tabelle dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica*

N°	CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	PIANO DI CONDUZIONE TECNICA	25	1A	Modalità organizzative di funzionamento dei servizi: apertura e funzionamento degli impianti sportivi con piano delle attività sportive.	5		
			1B	Modalità organizzative di conduzione e gestione dei servizi: programmazione dei servizi di custodia, vigilanza e pulizia.	5		
			1C	Progetto di massima che dimostri chiaramente e coerentemente gli interventi di manutenzione ordinaria che si prevede di realizzare nell'impianto sportivo nella sua	10		

				totalità, indicando per almeno i primi 4 anni di gestione gli interventi che si presume di effettuare per ogni anno.			
			1D	Aumento dell'orario di apertura per l'impianto natatorio, rispetto a quanto richiesto come obbligatorio (1 punto per ogni ora di apertura, per tutta la stagione estiva, oltre l'orario minimo indicato in Capitolato, fino ad un massimo di due ore ulteriori).		2	
			1E	Esperienza nella gestione di impianti natatori pubblici o privati, oltre i tre anni indicati nei requisiti di partecipazione (1 punto per ogni anno oltre i tre indicati tra i requisiti di ammissione, fino ad un massimo di tre).		3	
<b>Totale</b>					<b>20</b>	<b>5</b>	

N°	CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	
2	<b>QUALITA' E ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE</b>	<b>10</b>		Organigramma del personale che il concessionario intende utilizzare con specifica delle relative qualifiche per i servizi di custodia/vigilanza, pulizie, attività sportive e ricreative indicando la qualificazione professionale ed esperienziale dei singoli dipendenti o collaboratori. Dovranno, inoltre, essere indicati gli orari ed i turni assegnati al personale con declinazione delle relative mansioni. Nell'assegnazione dei punteggi si darà maggior peso al modulo organizzativo che dimostrerà di addivenire ad una gestione efficiente ed efficace dell'impianto.	10		
<b>Totale</b>				<b>10</b>			

N°	CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
			3A	Proposte innovative finalizzate allo sviluppo ed al potenziamento delle attività nell'impianto. Il concorrente dovrà descrivere il programma, indicando le attività e i corsi che effettuerà nell'impianto, specificando quelli rivolti alle seguenti utenze: bambini, disabili e anziani.		6	

3	PROGRAMMA DELLE ATTIVITA'	15		Verrà assegnato: - 1 punto per ogni corso dedicato a minori sotto i 14 anni (max 2 punti), - 1 punto per ogni corso dedicato a disabili (max 2 punti), - 1 punto per ogni corso dedicato ad anziani (max 2 punti).			
			3B	Organizzazione di eventi sportivi che valorizzino la struttura (2 punti per ogni evento a stagione sportiva).		6	
			3C	Organizzazione di eventi estivi di spettacolo e intrattenimento (1 punto per ogni evento a stagione estiva).		3	
<b>Totale</b>						<b>15</b>	

N°	CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
4	INVESTIMENTI	8	Riduzione del tempo di esecuzione dell'investimento relativo alla riqualificazione della pavimentazione per i campi da tennis: - completamento manto campi da tennis entro 31.05.2024 (punti 8) - completamento manto campi da tennis entro 15.10.2024 (punti 4)			8
<b>Totale</b>						<b>8</b>

N°	CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
5	PROGETTO MIGLIORATIVO (MIGLIORIE)	22	5A	Collocazione di giochi d'acqua nel piano vasca. Descrivere in modo dettagliato la tipologia dell'intervento che si intende realizzare, SENZA INDICARE PREZZI O ALTRI ELEMENTI DI NATURA ECONOMICA, completo di tutte le informazioni e le descrizioni utili ad una valutazione funzionale, estetica ed ambientale, tra cui tipo di materiale, dimensioni e altri eventuali dati quantitativi.	6		
			5B	Soluzioni di sistemazione globale finalizzate all'utilizzo stagionale e anche invernale della struttura con conseguente adeguamento impiantistico, al fine di aumentarne le ore di fruizione. Descrivere in modo dettagliato la tipologia	6		

			dell'intervento che si intende realizzare, SENZA INDICARE PREZZI O ALTRI ELEMENTI DI NATURA ECONOMICA, completo di tutte le informazioni e le descrizioni utili ad una valutazione funzionale, estetica ed ambientale, tra cui il tipo di materiale, dimensioni e altri eventuali dati quantitativi.			
		5C	Efficientamento energetico della struttura attraverso la realizzazione di impianti che utilizzano fonti energetiche alternative (pompa di calore, fotovoltaico, geotermico etc. etc.). Descrivere in modo dettagliato la tipologia dell'intervento che si intende realizzare, SENZA INDICARE PREZZI O ALTRI ELEMENTI DI NATURA ECONOMICA, completo di tutte le informazioni e le descrizioni utili ad una valutazione funzionale, estetica ed ambientale tra cui il tipo di materiale, dimensioni e altri eventuali dati quantitativi.	6		
		5D	Inserimento impianti per la riduzione dei consumi idrici (gettoniere, temporizzatori etc etc.). Descrivere la tipologia dell'intervento, SENZA INDICARE PREZZI O ALTRI ELEMENTI DI NATURA ECONOMICA.	4		
<b>Totale</b>				<b>22</b>		

## 18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" delle precedenti tabelle, viene attribuito discrezionalmente un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun membro della commissione giudicatrice, come segue:

Coefficiente	Giudizio
0,0	Completamente assente/negativo
0,1	Quasi del tutto assente/negativo
0,2	Negativo
0,3	Gravemente insufficiente
0,4	Insufficiente
0,5	Appena sufficiente

0,6	Sufficiente
0,7	Discreto
0,8	Buono
0,9	Ottimo
1,00	Eccellente

Per ognuno dei suddetti elementi qualitativi di valutazione verrà fatta la media dei giudizi attribuiti da ciascun commissario.

### 18.3 METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA - Punteggio massimo: 20 punti

Quanto all'offerta economica, si applica la seguente Formula non lineare,

$$V(i) = 20 * (R/R_{max})^{0,2}$$

dove:

*V(i)*=punteggio attribuito al concorrente *i*-esimo per l'offerta economica;

*20*= punteggio massimo previsto per l'offerta economica;

*R*=ribasso percentuale dell'offerta economica del concorrente *i*-esimo;

*Rmax*=ribasso percentuale dell'offerta economica più conveniente;

*0,2*=coefficiente > 0.

Saranno considerate fino ad un massimo di due cifre decimali.

### 18.4 METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA - Punteggio massimo: 80 punti

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi dell'offerta tecnica, procederà all'attribuzione del relativo punteggio utilizzando il metodo aggregativo-compensatore, con applicazione della seguente formula, la quale garantisce che venga assegnato il punteggio massimo disponibile per ogni relativo criterio/sub-criterio:

$$X_i \text{ ripararam.} = p * (X \text{ medioconcorrente } i\text{-esimo} / X \text{ mediopiù elevato fra le offerte ammesse e valutate})$$

dove:

*X<sub>i</sub> ripararam*= punteggio attribuito al concorrente *i*-esimo per il criterio/sub-criterio in esame;

*p*= punteggio massimo stabilito per il criterio/sub-criterio in esame e indicato nelle tabelle di cui al par. 18.1, colonna "D";

*X<sub>medioconcorrente i-esimo</sub>*= media dei coefficienti attribuiti al concorrente *i*-esimo per il criterio/sub-criterio in esame;

*X<sub>mediopiù elevato fra le offerte ammesse e valutate</sub>*= coefficiente massimo attribuito (media) per il criterio/sub-criterio in esame.

Con l'applicazione della formula sopra riportata, al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari sub-criteri, se nel singolo criterio/sub-criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene ripararametrato. La c.d. "ripararametrazione" viene applicata ai criteri di natura qualitativa la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione

appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo sub-criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Si procederà alla riparametrazione una sola volta per sub-criterio (o per criterio nel caso del criterio 2 per il quale non sono previsti sub-criteri).

A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna “Q” delle precedenti tabelle, il punteggio è attribuito, in valore assoluto, come risultato del prodotto del punteggio unitario moltiplicato per il quantitativo dell'elemento preso in esame, fino alla concorrenza del punteggio massimo consentito per l'elemento stesso.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della precedente tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

Il punteggio per i Criteri 1, 3 e 5 dell'offerta tecnica è dato dalla somma algebrica dei punteggi dei relativi sub-criteri, calcolati con le modalità sopra illustrate, differenti in base alla natura del sub-criterio stesso (qualitativo oppure quantitativo oppure tabellare).

Il risultato ottenuto da ciascun concorrente per l'offerta tecnica è dato dalla somma algebrica dei punteggi ottenuti nei cinque Criteri (1, 2, 3, 4 e 5), con applicazione della seguente formula:

$$Q(i) = 1(i)+2(i)+3(i)+4(i)+5(i)$$

dove:

*Q(i) = punteggio complessivo assegnato all'offerta tecnica i-esima;*

*1(i); 2(i); 3(i); 4(i); 5(i): punteggi assegnati all'offerta tecnica i-esima per ciascuno dei criteri indicati.*

## **19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La **prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 1 marzo 2022 alle ore 9,00** e sarà effettuata esclusivamente in modalità telematica, tramite SATER.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati su SATER, nella sezione dedicata alla presente procedura.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno rese note ai concorrenti tramite avvisi presenti su SATER.

Si precisa che alle sedute pubbliche potrà partecipare ogni operatore economico concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Il Responsabile della procedura di gara, nella prima seduta pubblica, verificherà la ricezione delle offerte collocate su SATER; successivamente procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;



d) trasmettere l'elenco dei partecipanti ammessi ed esclusi dalla procedura di gara al Dirigente competente, il quale adotterà il relativo atto. Il predetto provvedimento sarà inviato ai partecipanti, ai sensi dell'art. 76, comma 2 bis del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

## **20. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari, pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP dell'Unione nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

La stazione appaltante pubblica, sul proprio sito istituzionale, al seguente indirizzo: <http://www.provincia.re.it>, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

## **21. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Responsabile della procedura di gara consegnerà gli atti alla commissione giudicatrice.

Il/La Presidente della commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura delle offerte tecniche collocate su SATER e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente paragrafo [18.4](#).

Successivamente, in seduta pubblica, il/la Presidente della commissione inserirà in SATER i punteggi, già riparametrati, attribuiti alle singole offerte tecniche.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, il/la Presidente della commissione procederà all'apertura delle offerte economiche, compilate su SATER, e quindi alla relativa valutazione secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18.3.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma

punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al par. [23](#).

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, purchè il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, e comunque in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP dell'Unione, che procederà secondo quanto indicato al successivo par. [22](#).

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al Responsabile della procedura di gara - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - **i casi di esclusione** da disporre per:

- inserimento di elementi concernenti il prezzo o il Piano Economico finanziario del concorrente all'interno dell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

## **22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, purchè il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP dell'Unione, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà del RUP procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, se ritenuto necessario, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le

offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

### **23. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO**

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione – o il RUP dell'Unione, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al Responsabile della procedura di gara tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante, su parere scritto del RUP dell'Unione, si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, con qualsiasi punteggio attribuito, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare la concessione.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice, può richiedere al concorrente cui ha deciso di aggiudicare la presente concessione, di presentare documenti complementari aggiornati, di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica la concessione.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante provvederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC, all'incameramento della garanzia provvisoria nonché alla relativa comunicazione all'Unione. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la concessione verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, con particolare riferimento al Protocollo di intesa richiamato ai paragrafi precedenti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 3 del D.lgs. 159/2011. Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 del predetto Decreto, dalla consultazione della Banca dati, l'Unione procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del Decreto medesimo.

Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel suddetto Protocollo di legalità costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 83-bis, comma 3 del Codice antimafia.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata al concessionario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula deve avere luogo, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della L. 120/2020, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario purché comunque giustificato dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto.

Nelle more di stipula del contratto, nonché nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice e dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura, l'Unione si riserva la facoltà di chiedere, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della L. 120/2020, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza.

All'atto della stipulazione del contratto, o in occasione dell'avvio del presente servizio se antecedente alla stipula contrattuale, il concessionario deve presentare all'Unione la garanzia definitiva, da calcolare sul valore stimato della concessione, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

L'Unione stipulerà il relativo contratto, in forma di atto pubblico.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice l'Unione interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine della stipula del nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

**Le spese relative alla pubblicazione** del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico del concessionario e dovranno essere rimborsate all'Unione, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 2.000,00. L'Unione comunicherà al concessionario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

**Sono a carico del concessionario anche tutte le spese** contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

## **24. CONDIZIONI PARTICOLI DI ESECUZIONE**

Per l'esecuzione del servizio oggetto della presente concessione, trattandosi di servizio di interesse pubblico locale, è richiesta la condizione che lo stesso non venga sospeso o abbandonato nel corso della durata del presente affidamento, fatta salva la possibilità di recesso da parte del concessionario o di revoca da parte dell'Amministrazione concedente, disciplinate dall'art. 24 del Capitolato. L'accettazione della suddetta condizione viene dichiarata dal concessionario in sede di

offerta (Vedi Mod. B “*Dichiarazioni integrative*”); in caso di mancato rispetto della stessa, l'Unione non procederà alla stipula del contratto.

## **25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Reggio Emilia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

## **26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara; vedasi allegato (Allegato\_Privacy).

In caso di discordanza tra il presente disciplinare e il capitolato speciale, prevale il disciplinare.

Reggio Emilia, lì 26/01/2022

Prot. 2043/109/2021

Allegato:

Allegato\_Privacy

Il Dirigente della Stazione Unica Appaltante

f.to Dott. Alfredo Luigi Tirabassi